

**ATTO N. DD 4780**

**DEL 03/09/2025**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 347**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

**OGGETTO:** Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto denominato "Modifica sostanziale di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi esistente"

Comune: Settimo Torinese

Proponente: AUTORE s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Premesso che:**

In data 25/06/2025 la Società AUTORE s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Via Sicilia n. 2 a Settimo Torinese (TO) e P. IVA n. 12636110012 - ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al progetto denominato "*Modifica sostanziale di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi esistente*" da realizzarsi in Comune di Settimo Torinese.

Il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. :

- 7.r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- 7.t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- 7.z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 7.z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 8.c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.

Con nota prot. n. 113141 del 01/07/2025, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

**Dato atto che:**

La società gestisce un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (con prevalente attività di autodemolizione di veicoli fuori uso) localizzato in Via Sicilia n. 12 nell'area PIS di Settimo Torinese (NCT Foglio 12 mappale n. 441).

La Società è attualmente opera sul sito in virtù dell'*Autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, e di messa in riserva e recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 con D.D. n. 183-3350 del 31/08/2020 e s.m.i per una potenzialità di 81.829 t/anno ed una capacità massima di stoccaggio di 1.617,8 (124,5 t di RP e 1.493,3 t di RNP).

L'area ha un'estensione complessiva di circa 18.000 mq dei quali circa 2.500 coperti e 15.500 scoperti.

A progetto è prevista la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un capannone all'interno del quale è previsto il trattamento di rifiuti a prevalente componente inerte con produzione di EoW con la realizzazione di un processo impiantistico automatizzato. In particolare il progetto prevede la costruzione di:

- un capannone con superficie coperta pari a circa 8.400 mq;
- una palazzina uffici in aderenza con capannone industriale della superficie coperta di 180 mq su 2 piani fuori terra;
- una serie di tettoie esterne per impianti di processo le cui superfici coperte saranno a pari a circa 150 mq;
- un bacino di contenimento in calcestruzzo armato per il contenimento di eventuali sversamenti derivanti dai serbatoi di stoccaggio ivi contenuti, con superficie pari a circa 60 mq;
- un fabbricato adibito a pesa con annesso tettoie per scambio documenti di trasporto e pesatura con superficie coperta pari a circa 18 mq;
- un impianto di lavaggio ruote a servizio dei mezzi in transito presso lo stabilimento, ubicato in prossimità dell'ingresso del sito, in zona adiacente al fabbricato pesa.

Le aree verdi esistenti verranno prevalentemente mantenute e si costruirà una nuova area verde di grandi dimensioni pari a circa 680 mq dove verrà posata un'alberatura ad alto fusto. Le aree esterne non adibite a verde saranno pavimentate e provviste di una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

Con il progetto il proponente intende mettere le proprie attività a disposizione dei grandi produttori di rifiuti (quali, a titolo di esempio, il gruppo Stellantis per i rifiuti da autodemolizione ed il termovalorizzatore TRM

per il recupero dei rifiuti inerti e ferrosi).

In sintesi, si prevede di:

- ridurre la linea di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi esistenti (denominata linea M1);
- ridurre l'attuale linea di trattamento dei rifiuti pericolosi collegati alla gestione dei veicoli fuori uso (ELV) (denominata linea M1-ELV);
- introdurre, in affiancamento alla linea esistente di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti (Linea M1), due nuove linee di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, a prevalente composizione inorganica consistenti in:
  - **Linea M2:** selezione e vagliatura finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche (frazioni metalliche ferrose e non ferrose, inerti con diverse granulometrie, vetro, etc..) ed alla produzione di EoW;
  - **Linea M3:** betonaggio mediante l'additivazione con cemento/calce, acqua ed eventuali altri reagenti, con ricette appositamente formulate, al fine di realizzare EoW per l'edilizia; è compresa in tale linea la possibilità di deposito preliminare / messa in riserva di alcune tipologie di rifiuti destinate a trattamento presso impianti di inertizzazione/recupero esterni.

Con riferimento agli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/06 e smi, all'interno del sito verranno svolte le seguenti attività relative al trattamento:

| Operazione | Descrizione                                                                                     | Note                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4         | Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici                                           | Recupero metalli ferrosi e non ferrosi                                                                                                                                                                        |
| R5         | Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche                                                  | Recupero rifiuti a prevalente componente inorganica nelle linee M2-M3                                                                                                                                         |
| R12        | Scambio di rifiuti                                                                              | - Messa in sicurezza (bonifica) e smontaggio di rifiuti costituiti da EL<br>- Selezione di rifiuti non pericolosi in linea M2<br>- Miscelazione di rifiuti non pericolosi per recupero in linea di betonaggio |
| R13        | Messa a riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 | Deposito di rifiuti per sottoporli a recupero interno o presso terzi                                                                                                                                          |
| D13        | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1a D12             | Raggruppamento di rifiuti non recuperabili per successivo avvio a smaltimento presso terzi                                                                                                                    |
| D14        | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13         | Raggruppamento di rifiuti non recuperabili per successivo avvio a smaltimento presso terzi                                                                                                                    |
| D15        | Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14                  | Deposito di rifiuti non recuperabili per essere avviati a smaltimento presso terzi                                                                                                                            |

L'elenco dei codici EER potenzialmente gestibili all'interno dell'impianto, con l'indicazione delle rispettive linee di trattamento alle quali possono essere destinati è riportata alla Tabella 13– *Codici EER in ingresso all'impianto* della relazione tecnica conservata agli atti.

Nella configurazione finale è prevista una potenzialità di 259.000 t/anno (6.500 t/anno di rifiuti pericolosi e 252.500 di rifiuti non pericolosi).

**Rilevato che:**

Nel corso dell'istruttoria integrata sono pervenuti i seguenti pareri/contributi da parte dei soggetti interessati:

- nota prot. n. 69813 del 08/07/2025 di SMAT spa;
- nota prot. n. 122322 del 16/07/2025 della Direzione Azioni integrate con gli EE.LL. - Unità Specializzata Tutela del Territorio di CmTO;
- note prot. n. 125114 del 21/07/2025 della Direzione Viabilità 1 di CmTO;
- nota prot. n. 50230 del 22/07/2025 della Città di Settimo Torinese di trasmissione del Verbale dell'Organo Tecnico Comunale per la VIA;
- nota prot. n. 130554 del 29/07/2025 della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera di CmTO (emissioni).

La Città di Settimo Torinese, nel cui territorio ricade l'intervento, non ha rilevato elementi ostativi all'iniziativa evidenziando che un'analisi di merito degli elaborati tecnici sarà effettuata, in maniera completa e puntuale in una fase successiva, nell'ambito della procedura autorizzativa e che pertanto, eventuali osservazioni, prescrizioni o integrazioni saranno formulate in tale sede.

Non sono pervenuti pareri ed osservazioni da parte dei comuni contermini.

**Considerato che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA unitamente alle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati, allegati al presente provvedimento (Allegati da 1 a 5) per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso, si rilevano le seguenti considerazioni:

**Dal punto di vista amministrativo**

L'attività gestione rifiuti ricade tra le attività elencate nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Le attività previste per la gestione del centro di trattamento sono quelle ricomprese nell'allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06 ai seguenti punti:

- 5.3.b Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 e 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

L'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ricomprende al proprio interno anche il titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001.

**Pianificazione territoriale e di settore**

Non si rilevano in generale elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto l'area pone alcune limitazioni.

Il sito ricade negli ambiti produttivi di livello 1. Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive.

L'area, ai sensi del PRG Vigente, approvato con DCC n. 10 del 29/02/2024 e smi, ricade nel paesaggio "Urbano" ambito "Economico" subambito "PIS", come disciplinato agli artt. art. 31.4 e 32 delle NTA.

Il lato ovest del sito risulta interessato dalla fascia di rispetto della vicina linea elettrica aerea, punto 55.4 delle vigenti NTA, non interessata dal presente progetto.

In merito alla Verifica di compatibilità acustica, ai sensi della DCC n. 53 del 26/05/2022, l'area ricade in Classe VI "*Aree esclusivamente industriali*" normata dall'art. 63 delle NTA del P.R.G. vigente.

Sulla base della tipologia di attività svolte ed in base alle quantità massime autorizzate per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, le attività a progetto non rientrano fra quelle previste per l'assoggettabilità alla normativa Seveso.

In relazione al Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI), approvato dal Consiglio regionale del Piemonte in data 9 maggio 2023, che fornisce indicazioni per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, non emergono criteri escludenti.

L'area risulta interessata da criteri penalizzanti (C1 – soggiacenza della falda, F1 – Aree interessate da fenomeni di esondazioni a pericolosità media-moderata (EmA) - F5 – Aree individuate dal PGRA con pericolosità P1) per la trattazione dei quali si rimanda alle sezioni specifiche del presente provvedimento.

L'area risulta interessata da criteri preferenziali quali A8 - Presenza di adeguate infrastrutture viarie, A10 - Dotazioni infrastrutturali, A13 - Criterio di prossimità.

In merito alla Classe di pericolosità geologica l'area ricade in: Classe II – Sottoclasse 2 – "*Aree con limitazioni riconducibili alla presenza di una falda idrica superficiale. Ogni nuovo intervento deve essere valutato alla luce di una specifica indagine che accerti il quadro idrogeologico locale, soprattutto in relazione alla profondità della falda freatica, all'entità della sua massima escursione, all'andamento del reticolo idrografico di superficie e alle locali modalità della circolazione ipodermica. L'eventuale realizzazione di piani interrati deve essere subordinata all'adozione di un franco, non inferiore al metro tra la quota più bassa prevista per il piano interrato e il livello di massima escursione positiva della falda, fatta salva l'adozione di soluzioni tecniche atte a superare la limitazione esistente ed esplicitate a livello di progetto, nonché la predisposizione di un atto liberatorio.*" normata dall'art. 54.5 delle NTA del P.R.G. vigente.

In Relazione viene affermato che l'area è interessata da una soggiacenza ricompresa tra i 2,5 ed i 5,5 m e che lo spessore saturo dell'acquifero superficiale è di circa 10 m, in base ai valori del livello di falda misurati nei 3 piezometri esistenti. L'osservazione dell'andamento nel tempo della soggiacenza è stata invece effettuata presso il comune di Volpiano, a circa 3.5 km in direzione N.

Vista l'elevata distanza del piezometro di riferimento sarebbe utile realizzare, per la successiva fase autorizzativa, un nuovo piezometro in prossimità dell'impianto di gestione rifiuti che monitori l'oscillazione della falda acquifera. Qualora invece i 3 piezometri sopra citati siano ubicati in corrispondenza dell'opera, si potrebbe fare ricorso a questi ultimi senza necessariamente dover realizzare un nuovo piezometro. Occorrerebbe avere un'ubicazione su carta dei piezometri e una loro stratigrafia.

Nella Relazione viene inoltre fornita una caratterizzazione stratigrafica dell'area ottenuta mediante sondaggi geognostici e pozzetti esplorativi eseguiti all'interno dell'area di studio. Per la successiva fase autorizzativa

si consiglia tuttavia di ubicare su carta le indagini effettuate e di fornire una loro stratigrafia e una caratterizzazione geotecnica.

Per la medesima fase occorrerebbe inoltre realizzare un Capitolo di caratterizzazione sismica che mediante un'analisi MASW fornisca uno studio di risposta sismica locale. Ai sensi dell'NTC18 al Cap.3.2.2. infatti *“i valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all'approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito”*.

In riferimento alla Carta del dissesto allegata al PRG l'area in oggetto ricade in area EmA *“Area a pericolosità media/moderata”*.

Per quanto concerne il PGRA, il sito ricade all'interno di un'area caratterizzata da un basso rischio di alluvioni (Tr. 500 anni) all'interno del reticolo secondario collinare e montano e, analogamente, da una bassa probabilità di alluvioni.

Secondo l'Art. 62, comma 1, delle NdA del PGRA, *“i proprietari e i soggetti gestori degli impianti [di gestione rifiuti] ..., ubicati nelle aree individuate dalle mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti ... predispongono, qualora non abbiano già provveduto ..., una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ..., anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni ...”*. Il comma 2 prosegue affermando che *“gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale”*.

A tal proposito nella Relazione tecnica viene ricordato che nel 2000 è stata prescritta la sopraelevazione di tutto il comprensorio mediante la realizzazione di un idoneo rilevato e l'intubamento di alcuni tratti del reticolo idrografico secondario. Tali interventi sono stati realizzati in modo da impedire che eventuali acque di esondazione provenienti dalla Bealera Nuova potessero determinare allagamenti. In effetti l'area non fu soggetta ad allagamenti durante l'importante evento del 2008.

Pertanto, considerando che come pericolosità residua rimane il rischio di locali ostruzioni dei tratti intubati del reticolo minore e conseguenti locali rigurgiti, si ritiene comunque necessario, ai sensi dell'Art. 62 delle NdA del PGRA, di effettuare una verifica del rischio idraulico dell'impianto per verificare l'efficacia degli interventi degli anni 2000.

Ai sensi della D.G.R. 2-11830 del 28.7.2009, come recepita dal P.R.G. vigente all'art. 54.1, è richiesta inoltre la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, ai sensi dell'art.18 c.7 delle norme di attuazione del PAI.

### **Aspetti ambientali e progettuali**

L'ara P.I.S. è ubicata nella periferia nord di Settimo Torinese, in prossimità dei comuni di Leini e Volpiano, all'estremità nord occidentale del territorio di Settimo, tra la strada provinciale Cebrosa e la Ferrovia Canavesana Torino - Rivarolo. L'area è caratterizzata dalla presenza di centri industriali di notevole rilevanza e di piccole e medie imprese ubicate nella zona industriale di Settimo Torinese. Nelle immediate vicinanze del sito si trovano altre attività di gestione rifiuti.

Il centro abitato più vicino è quello della frazione di Le Villette (Villaggio Ulla) del comune di Settimo

Torinese, localizzato a sud dell'area PIS. Sono presenti inoltre alcune cascine isolate sparse nel contesto agricolo che contorna la medesima zona industriale.

Nel suo complesso la documentazione presentata dal proponente è più completa ed esaustiva rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di VIA (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006).

Le informazioni fornite hanno dunque consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e le ricadute derivanti dallo stesso sulle diverse componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interferite.

In linea generale si rileva come le modalità operative e gestionali che si intendono adottare, unitamente ai presidi ambientali previsti, appaiano idonei a garantire una gestione corretta, controllata e conforme dell'impianto. Tali misure sono finalizzate a prevenire e minimizzare eventuali impatti negativi significativi, assicurando la salvaguardia delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e la tutela dei recettori antropici potenzialmente interessati.

Rimangono comunque necessarie, in relazione alle BAT ed alla normativa tecnica di settore, in modo particolare per ciò che riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, ulteriori valutazioni di natura tecnica, gestionale e amministrativa, che si demandano alla competente Direzione Gestione Rifiuti, che occorrerà tenere in debita considerazione ai fini del successivo iter tecnico/amministrativo per il rilascio del necessario titolo abilitativo.

L'intervento previsto, che consiste nella costruzione di un capannone industriale e nella conseguente delocalizzazione totale delle attività al suo interno, rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione attuale.

In merito ai potenziali incidenti, si rileva che l'adozione di un PEI appositamente realizzato e le scelte impiantistiche operate possano garantire la mitigazione dei rischi.

#### *Fase di cantiere*

Non si evidenziano particolari criticità connesse a questa fase del progetto, trattandosi di un intervento edilizio ordinario riconducibile a pratiche comunemente gestite nell'ambito dell'attività costruttiva. Gli eventuali impatti derivanti dalla fase di cantiere, con l'adozione di tecniche di buona pratica nonché di specifici presidi e modalità operative/gestionali da adottare per tutelare l'ambiente nel corso delle attività, sono da considerarsi comunque reversibili e limitati nel tempo.

In un'ottica di sostenibilità ambientale e di economia circolare, si raccomanda di privilegiare, ove tecnicamente compatibile con le specifiche progettuali, l'utilizzo di aggregati riciclati provenienti da campagne di attività di recupero, anche delle macerie derivanti dalla demolizione dei fabbricati esistenti, in sostituzione degli aggregati naturali.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo si rimanda agli adempimenti di cui al DPR 120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*.

Occorre valutare la possibilità di ricorrere all'autorizzazione in deroga acustica che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di*

*inquinamento acustico*" è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

#### *Suolo e sottosuolo*

Non è previsto un ulteriore consumo di suolo.

Per quanto concerne i potenziali impatti sulla tali componenti non si ritengono significativi in relazione alle dotazioni ed alle modalità di gestione previste quali, in analogia a tali tipi di insediamento, idonea pavimentazione impermeabile, idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei colaticci, utilizzo per i rifiuti liquidi di idonei contenitori dotati di bacino di contenimento e sensore antitraboccamento, programmi di controllo e manutenzione, ecc...

Preliminarmente alla realizzazione dell'opera, sarà realizzata una rete di n. 3 piezometri ubicati in posizione rappresentativa (uno a monte e due a valle), finalizzata alla definizione di un bianco ambientale e, successivamente, al monitoraggio della falda.

#### *Gestione acque meteoriche e scarichi*

La gestione delle acque meteoriche resterà sostanzialmente inalterata (acque dai pluviali e seconda pioggia in fognatura bianca, acque di prima pioggia in fognatura nera), salvo la modifica delle superfici coperte e pavimentate esterne e l'adeguamento della rete di collettamento e trattamento che consiste in vasche interraste appositamente dimensionate comprendenti un sistema di sedimentazione ed un successivo modulo di disoleazione.

Non si rilevano criticità in merito e si condividono in linea di massima le indicazioni riportate che sono in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche e di lavaggio.

Si rimanda ai necessari approfondimenti tecnici ed alle valutazioni di merito nell'ambito delle successive fasi procedurali di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento ai sensi del Regolamento 1/R 2006 verranno nel dettaglio definite le specifiche modalità di gestione alle quali il proponente dovrà attenersi.

Le attività di trattamento a progetto non daranno origine a scarichi idrici diversi da quelli provenienti dai servizi sanitari.

Gli eventuali colaticci derivanti dalle attività verranno verranno collettati a caditoie di raccolta e convogliati ad un pozzetto e rilanciati a serbatoi di accumulo per essere periodicamente allontanati e smaltiti presso impianti terzi autorizzati.

L'impianto di lavaggio mezzi sarà a ciclo chiuso con sostituzione periodica delle acque sostituite con rilancio ai serbatoi di stoccaggio.

#### *Emissioni in atmosfera*

Non si rilevano particolari criticità in merito. Le attività a progetto comporteranno la generazione di emissioni in forma prevalentemente di polveri e non è prevista la gestione di rifiuti potenzialmente odorigeni.

Le emissioni generate dalle fasi M2 ed M3 saranno convogliate alla sezione di abbattimento, costituito da un sistema di trattamento costituito da un filtro a maniche per poi essere inviate al punto di emissione in atmosfera E1. Sulla base della portata e della superficie filtrante indicate nello studio preliminare ambientale, la velocità di attraversamento rientra nell'intervallo ottimale indicato dalla norma UNI 11304-1.

Per quanto riguarda le polveri potenzialmente generabili in fase di carico/scarico ed alimentazione di cui alle sezioni della linea multipla di selezione e vagliatura, è prevista la presenza di cannoni nebulizzatori presso le aree di stoccaggio dei materiali destinati a tale linea.

#### *Rumore*

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “ *Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico* ” non si evidenziano criticità in merito.

#### *Traffico e viabilità*

Dal punto di vista logistico l'area è contraddistinta dalla presenza di importanti infrastrutture viarie prossime al sito (autostrada A4, autostrada A5, la SP 3 e la SS 11). Via Brescia funge da collegamento principale tra il sito e la viabilità esterna all'area industriale.

Nelle condizioni attuali (81.829 t/anno) si stima un totale di circa 15.100 transiti/anno per un carico giornaliero di 50 mezzi/giorno.

Viene dichiarato che, sebbene le quantità di rifiuti gestiti annualmente subiscano un sensibile incremento rispetto alla situazione attuale (289.000 t/anno considerando anche i reagenti), la tipologia di conferitori (grandi impianti) e le conseguenti modalità di conferimento (viaggi con mezzi pesanti a pieno carico) faranno sì che il traffico indotto sull'area non subisca variazioni significative. (Lo scenario contemplato ipotizza un valore di circa 15.769 mezzi all'anno, corrispondenti a circa 53 mezzi al giorno, valore sostanzialmente analogo allo scenario odierno con un aumento del 4,5 % rispetto all'attuale volume di traffico).

La Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino nel parere di competenza ha comunque evidenziato, in relazione al traffico diretto ed indotto dell'attività attuale ed in previsione della modifica proposta, che occorre conoscerne i dettagli attraverso la redazione di apposito studio viabilistico analitico, anche nell'ambito di interventi diversi avviati o in proposta di altre aziende nel contesto territoriale interessato.

#### *Prevenzione incendi*

Il proponente è in possesso di certificato di prevenzione incendi. Si prende atto che preliminarmente all'avvio delle attività l'azienda provvederà a richiedere ed ottenere l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

#### **Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, unitamente alle risultanze dei pareri giunti da parte dei soggetti istituzionali interessati, risulta che per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali già individuate ed in relazione alle ulteriori prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

- non si ravvisano elementi di criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA in relazione alla tipologia di impianto e dei potenziali impatti generati dallo stesso;
- rimangono ancora necessarie alcune valutazioni di tipo tecnico/progettuale/amministrativo che possono essere demandate alla successiva fase di progettazione e verificate nell'ambito dei successivi iter per il rilascio del necessario titolo abilitativo.

**Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:**

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 25/06/2025 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto definito nel presente provvedimento e di quanto verrà definito nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

**A) “Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di rilascio dei titoli abilitativi”**

Rimangono necessarie, in relazione alle BAT ed alla normativa tecnica di settore, in modo particolare per ciò che riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, ulteriori valutazioni di natura tecnica, gestionale e amministrativa.

Vista l'elevata distanza del piezometro di riferimento sarebbe utile realizzare un nuovo piezometro in prossimità dell'impianto di gestione rifiuti che monitori l'oscillazione della falda acquifera. Qualora invece i 3 piezometri citati siano ubicati in corrispondenza dell'opera, si potrebbe fare ricorso a questi ultimi senza necessariamente dover realizzare un nuovo piezometro.

Fornire ubicazione su carta dei piezometri e una loro stratigrafia.

Fornire ubicazione su carta delle indagini effettuate unitamente ad una loro stratigrafia e una caratterizzazione geotecnica. Occorrerebbe inoltre realizzare un Capitolo di caratterizzazione sismica che mediante un'analisi MASW fornisca uno studio di risposta sismica locale. Ai sensi dell'NTC18 al Cap.3.2.2. infatti “i valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e limitatamente all'approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito”.

Effettuare, ai sensi dell'Art. 62 delle N.d.A. del P.G.R.A., una verifica del rischio idraulico dell'impianto per verificare l'efficacia degli interventi degli anni 2000.

Tali elementi costituiscono un elenco indicativo e non esaustivo, risultante dall'istruttoria svolta e desunto dai pareri pervenuti, allegati al presente provvedimento di cui si fa rinvio integrale in quanto parte integrante e sostanziale del medesimo.

**B) “Adempimenti”**

Ai sensi della D.G.R. 2-11830 del 28.7.2009, come recepita dal P.R.G. vigente all'art. 54.1, è richiesta inoltre la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, ai sensi dell'art.18 c.7 delle norme di attuazione del PAI.

Preliminarmente all'avvio delle attività il proponente dovrà provvedere a richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell'impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Preliminarmente all'avvio delle attività il proponente dovrà fornire alla Direzione Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino relazione viabilistica redatta sulla base delle specifiche indicate nella nota prot. n. 125114 del 21/07/2025 allegata al presente provvedimento.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo si rimanda agli adempimenti di cui al DPR 120/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*

Valutare la possibilità di ricorrere all'autorizzazione in deroga acustica che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”* è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

In un'ottica di sostenibilità ambientale e di economia circolare, si raccomanda di privilegiare, ove tecnicamente compatibile con le specifiche progettuali, l'utilizzo di aggregati riciclati provenienti da campagne di attività di recupero, anche delle macerie derivanti dalla demolizione dei fabbricati esistenti, in sostituzione degli aggregati naturali.

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**Dato atto che** con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

## IL DIRIGENTE

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Modifica sostanziale di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi esistente*" previsto in Comune di Settimo Torinese (TO) presentato in data 25/06/2025 dalla Società AUTORE s.r.l. - con sede legale in Via Sicilia n. 2 a Settimo Torinese (TO) e P. IVA n. 12636110012 – **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente, degli "*Approfondimenti da predisporre nella successiva fase progettuale e da verificare nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto*" ed "*Adempimenti*" richiamate in premessa alle **lettere A) e B)** e di quanto contenuto nei pareri pervenuti nel corso della presente istruttoria ed allegati al presente atto (**Allegati da 1 a 5**) per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di stabilire** che il progetto dovrà essere attuato conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 25/06/2025, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fase autorizzativa in recepimento di quanto indicato nel presente provvedimento
4. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha efficacia temporale per anni cinque dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente.
5. **Di rammentare che** le modifiche che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all'art. 29 "*sistema sanzionatorio*" comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
6. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame dell'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

7. **Di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
9. **Di demandare** all'Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all'apposita pagina del sito web dell'Ente.
10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

-----

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 03/09/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
SVILUPPO SOSTENIBILE)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano per Claudio Coffano